



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III – Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Comparto Funzioni Centrali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Dirigenza Comparto Funzioni Centrali

LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche legislative in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici- L. n. 207/2024. Novità su trattamento pensionistico e limite ordinamentale.

Si trasmette, per opportuna informazione, la nota GDAP 0016141.U del 14/01/2025 della Direzione Generale del Personale, Ufficio V- Concorsi e previdenza relativa alla materia indicata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio V - Concorsi e Previdenza
Sezione IV - Previdenza Dirigenti e Comparto Funzioni Centrali



Ai Signori Direttori Generali
Loro sedi

Ai Signori Provveditori Regionali
Loro sedi

Ai Signori Direttori degli II. PP.
Loro sedi

Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e degli Istituti di Istruzione
Loro sedi

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale
e del coordinamento interistituzionale
Sede

e per conoscenza

Alla Direzione Generale del Personale
Ufficio III - Relazioni Sindacali
Sede

Oggetto: Modifiche legislative in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici -
Legge n. 207/2024. Novità su trattamento pensionistico e limite ordinamentale.

In attesa delle eventuali disposizioni di specifica competenza dell'INPS e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si comunicano le principali modifiche introdotte dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

In particolare, l'articolo 1, commi 162 e 163 della suddetta legge, stabilisce che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il limite ordinamentale, precedentemente fissato a 65 anni,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio V - Concorsi e Previdenza
Sezione IV – Previdenza Dirigenti e Comparto Funzioni Centrali

venga elevato al requisito anagrafico previsto per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che attualmente è di 67 anni.

Pertanto, in attuazione della nuova normativa, per il personale già destinatario della comunicazione di cessazione dal servizio per raggiunti limiti ordinamentali nell'anno 2025, la data di collocamento a riposo dovrà essere posticipata al primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età.

Ai sensi della citata Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, rimangono invariate in conformità alla nuova disciplina, i seguenti canali di uscita anticipata su istanza degli interessati e precisamente:

1. Accesso alla pensione anticipata.

Ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 114 (cosiddetta "Riforma Fornero"), resta possibile, su base volontaria, l'accesso alla pensione anticipata con i seguenti requisiti contributivi:

- 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne;
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini.

Questi requisiti, come stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, resteranno validi fino al 31 dicembre 2026, con l'applicazione di una finestra mobile di tre mesi per l'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico.

2. Misure di flessibilità in uscita.

Per l'anno 2025 restano confermate le seguenti misure di flessibilità:

2.1 Accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici madri (c.d. "Opzione donna")

Ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, le lavoratrici madri possono accedere alla pensione anticipata se, entro il 31 dicembre 2024, soddisfano i seguenti requisiti:

- a) anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- b) età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni).

Le beneficiarie devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio V - Concorsi e Previdenza
Sezione IV – Previdenza Dirigenti e Comparto Funzioni Centrali

secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- b) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, superiore o uguale al 74%.

Il trattamento pensionistico decorrerà dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti e sarà interamente calcolato con il sistema contributivo.

2.2 Pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103")

Ai sensi dell'art. 14.1 del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i lavoratori con almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione maturati entro il 2025, possono accedere alla "pensione anticipata flessibile", con decorrenza del trattamento trascorsi 9 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Il trattamento di pensione anticipata sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo.

2.3 Anticipo pensionistico (APE Sociale)

Ai sensi dell'art. 1, commi 179-186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermata la possibilità di accedere all'APE Sociale ai dipendenti che entro il 31 dicembre 2024 soddisfano i seguenti requisiti:

- a) anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) età anagrafica di almeno 63 anni e 5 mesi.

I richiedenti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, superiore o uguale al 74%.

La domanda dovrà essere inoltrata all'INPS territorialmente competente.

Ciò premesso, i dipendenti interessati sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali opzioni alternative rispetto ai termini fissati per la cessazione ordinaria, al fine di



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio V - Concorsi e Previdenza
Sezione IV – Previdenza Dirigenti e Comparto Funzioni Centrali

garantire una gestione corretta delle procedure amministrative e il regolare svolgimento dei flussi informativi nei rapporti con l'INPS e le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato.

Si raccomanda di dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutto il personale interessato.

Si chiede alla Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento di voler notiziare gli Uffici di staff, la Cassa delle Ammende e l'Ente di Assistenza.

Nel raccomandare il puntuale adempimento si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi